

dell'Ente concedente di 180 giorni, a lasciare libera e sgombera l'area assentita, rinunciando fin da ora a qualsivoglia indennizzo, rimborso, ristorno, risarcimento comunque denominato.

- 14) Qualora la cauzione sia prestata a mezzo fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, il concessionario si impegna a provvedere, in caso di revoca o mancato rinnovo della polizza, alla costituzione - a pena decadenza della concessione - della cauzione in numerario o in Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.
- 15) Il canone applicato è stato determinato in base alla Deliberazione n°16 del 23/04/1997 del Comitato Portuale e potrà subire modificazioni in seguito agli aggiornamenti degli indici Istat.
IL CONCESSIONARIO SI OBBLIGA AL PAGAMENTO DELL'EVENTUALE CONGUAGLIO
- 16) Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat per i prezzi al consumo per le famiglie, per gli operai e impiegati, alla luce del D.M. di cui all'art.4 della Legge 494/93 citata.
- 17) Il concessionario può ottenere la rateizzazione del canone concessorio, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di Amministrazione del Demanio emanato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, presentando motivata istanza.
In caso di concessione della rateizzazione saranno dovuti interessi di dilazione in misura pari al tasso legale dell'anno in corso maggiorato di due punti, con decorrenza dalla originaria scadenza di pagamento del canone, fino alla scadenza di ciascuna rata.

IL CONCESSIONARIO

Validità prorogata fino al 31/12/2025 ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.

Data 23 GEN. 2024

L'Ufficiale Rogante

Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in ANCONA
Via MOLO MANDRACCHIO N. 201

ANCONA, addì


03 GIU. 2020

IL CONCESSIONARIO

L'UFFICIALE ROGANTE

Avv. Matteo Paroli

IL PRESIDENTE
Rodolfo Giampieri



N. 00.5 del registro

Concessioni - Anno 2020

N. 1582 del repertorio

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE

del Mare Adriatico Centrale

(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

<input type="checkbox"/>	PRIMO RILASCIO
<input checked="" type="checkbox"/>	RINNOVO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO CON MODIF.
<input type="checkbox"/>	VARIAZ. INTESTAZIONE

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;

Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016;

Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione ;

Vista l'istanza presentata da MAR.FI. S.r.l. C.F./P.IVA 02667390427 con sede legale in Ancona (Porto) Molo Mandracchio snc, prot. n. ARR-010849 in data 5/11/2019 e successive integrazioni, da ultimo acquisita al prot. n. ARR-005887 in data 29/05/2020 ;

Vista la precedente licenza n. 13 del 9/06/2015 ;

Vista la pubblicazione della domanda in data 24/12/2019 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;

Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo della Capitaneria di Porto di Ancona, acquisita al prot. n. ARR-001232 in data 31/01/2020 ;

Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo del Comune di Ancona, acquisita al prot. n. ARR-002012 in data 13/02/2020 ;

Visto il parere rilasciato con nota prot. n.2769 in data 30/01/2020 dalla Capitaneria di Porto di Ancona, acquisito al prot. n. ARR-001197 in data 30/01/2020 ;

Visto il parere della Direzione Tecnica di questa Autorità di Sistema Portuale, acquisito al prot.n°001259 in data 18/02/2020 ;

Vista la delibera n.2 in data 4/02/2020 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;

Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85 D.lgs. n.159/2011 in data 3/12/2019 PR_ANUTG_Ingresso_0131430_20191127 attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011;

Vista la nota prot. n. 32846/RU in data 14/09/2016 dell'Agenzia delle Dogane di Ancona, acquisita al prot. n. ARR-000805 in data 24/01/2020 ;

Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone di €. 4.850,93 in data 4/03/2020, richiesto con atto di accertamento n. 00-61/20 in data 27/02/2020 ;

Visto il documento congiunto con la CO.GE.VO. a r.l. di valutazione dei rischi, misure di prevenzione e tutela di rispettiva competenza ;

Vista la fidejussione bancaria n.76995/1 dell'importo di € 11.000,00 emessa in data 19/09/2019 dalla UBI Banca S.p.a. Sede di Ancona, quale deposito cauzionale a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale ;

Vista la polizza assicurativa n. 1/2518/87/166038179/2 emessa in data 29/05/2020 dalla società UnipolSai Assicurazioni S.p.a. - Agenzia di Ancona - per l'importo di €. 100.000,00 per i rischi di incendio, fulmine e scoppio, nonché di €. 2.000.000,00 per la partita ricorso terzi per la sezione incendio, fulmine e scoppio vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ;

Visti gli atti d'ufficio ;

CONCEDE

Alla **MAR.FI. S.r.l.**

codice fiscale **02667390427**

di occupare un tratto di suolo demaniale marittimo di mq. 154,00, situato nel Comune di Ancona e precisamente in zona Mandracchio del Porto di Ancona, allo scopo di mantenere n°3 impianti di erogazione gasolio : A) n°2 serbatoi interrati da mc.20,00 ciascuno collegati ad un erogatore automatico per totali mq. 40,00 in zona Mandracchio; B) un serbatoio da mc. 15,00 e uno da mc. 20,00 collegati ad un erogatore automatico con annesso un chiosco di mq. 9,00 per deposito attrezzatura per totali mq. 44,00 in zona Mandracchio; C) n°2

serbatoi da mc. 17,90 ciascuno interrati entro cassa di contenimento e n°1 serbatoio interrato da mc. 15,00 collegati ad un erogatore automatico per totali mq. 50,00 situati sulla banchina n°18; superficie relativa alla fascia gialla divieto di ormeggio di larghezza cm. 20,00 e lunghezza ml. 15,00 su banchina n°19 per totali mq. 15,40; superficie delle condotte interrate di collegamento dei serbatoi all'erogatore di larghezza cm.50 e lunghezza ml.25,00 per totali mq. 12,50; superficie di occupazione dell'erogatore mq. 2,10, e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione,

Canone dovuto anno 2020 = €. 4.850,93 (dal 01/01/2020 al 31/12/2020, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di mesi 48 dal 01/01/2020 al 31/12/2023.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, che notificata all'interessato, in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terra luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale.
- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente contratto. Il concessionario è obbligato altresì attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle contratti collettivi di lavoro della categoria. E' obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n.626/94 "Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", e successive modifiche.
- 4) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 5) Il sottoscritto concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 6) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rinnovo della presente concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della concessione medesima, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza di rinnovo e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 7) Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, etc.) ove dovuti.
- 8) Il Concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 9) Le attività a cui la concessione demaniale verte dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di edilizia ed urbanistica, di tutela ambientale, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, di sicurezza degli impianti tecnologici, di igiene e sanità pubblica.
- 10) Resteranno in capo al titolare della concessione demaniale tutte le incombenze e gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assenti per legge necessari allo svolgimento delle attività a cui la stessa concessione è preposta, nonché gli adempimenti a ciò connessi, ivi inclusi gli aggiornamenti catastali eventualmente dovuti e le denunce ai competenti organi di controllo.
- 11) I manufatti e gli impianti allestiti nell'area oggetto della concessione dovranno essere conformi alle norme UNI e CEI. Degli stessi manufatti ed impianti, il soggetto concessionario praticherà la gestione e la dovuta manutenzione nel rispetto delle citate norme oltre che della buona prassi.
- 12) L'esercizio della concessione demaniale dovrà avvenire con l'adozione di ogni misura dovuta per la salvaguardia della pubblica incolumità.
- 13) Il Concessionario, in caso di esigenze di pubblico interesse riconnesse alla operatività portuale, ed ai prossimi utilizzi delle banchine n°19, 20 e 21, per nuove funzioni commerciali, sarà tenuto, previo preavviso da parte